



IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

| | |
|----------------------------------|--|
| Dott. Giuseppe Marziale..... | Presidente |
| Avv. Bruno De Carolis..... | Membro designato dalla Banca d'Italia [Estensore] |
| Avv. Alessandro Leproux..... | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| Prof. Avv. Saverio Ruperto..... | Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario per le controversie in cui sia parte un consumatore |
| Dott.ssa Daniela Primicerio..... | Membro designato dal C.N.C.U. |

nella seduta del 29.10.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto

1. In data 15 dicembre 2008 il ricorrente chiedeva formalmente (cfr. documento allegato) "l'estinzione del rapporto di conto corrente". Il ricorrente riferisce che dopo tre mesi continuava a ricevere l'estratto conto, nonostante la banca verbalmente sostenesse di aver provveduto alla chiusura dello stesso.

2. In data 13.5.2009, in occasione dell'erroneo accredito di un bonifico sul conto che reputava chiuso, il ricorrente verificava che il conto stesso era ancora attivo e che la banca aveva continuato ad addebitare le spese di gestione per complessivi € 120,46.

3. Il ricorrente ha presentato un reclamo alla banca il 19.8.2009 chiedendo il rimborso delle suddette spese nonché un "risarcimento per il tempo perso (in filiale per risolvere il caso), lo stress e gli interessi sulle spese non dovute".



4. In data 1.10.2009 la banca - in risposta al suddetto reclamo - pur sostenendo il proprio corretto operare - ha offerto al ricorrente "la somma di € 75 a saldo e stralcio della controversia previo rilascio di dichiarazione di rinuncia al reclamo".

5. In data 9.12.2009 il ricorrente ha presentato ricorso presso l'Ombudsman Giurì Bancario che si è dichiarato non più competente in relazione all'entrata in vigore dell'ABF.

Il 9.2.2010 il sig. ████████ ha presentato ricorso all'ABF confermando le richieste contenute nel reclamo:

- il rimborso della somma addebitata a titolo di spese di gestione sul conto di cui aveva chiesto la chiusura nel dicembre 2008 pari ad € 120,46 (non ad € 75 come proposto dalla banca per la composizione bonaria del reclamo);
- il risarcimento dei danni per il tempo perso, lo stress e gli interessi sulle spese non dovute".

In sede di controdeduzioni, l'intermediario ha fatto presente che:

- il ritardo nella chiusura del conto corrente è dipeso dal trasferimento del dossier titoli ad altro conto di appoggio che aveva richiesto tempi più lunghi. Tale operazione era stata perfezionata nel corso del mese di gennaio 2009 "tuttavia per mero disguido il conto rimase acceso";

- Il conto è stato movimentato dal ricorrente successivamente alla data della richiesta di chiusura con il prelevamento di una somma versata a suo favore con bonifico in data 27.7.2009. In ragione di ciò è stata offerta una somma inferiore a quella richiesta pur di risolvere la controversia.

Alla luce di tutto quanto precede, l'intermediario ha comunicato che "senza che ciò possa essere inteso come assunzione di responsabilità" ha provveduto a corrispondere la somma di € 144,36 pari a:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- € 120,46 per competenze ;
- € 3,90 per spese postali;
- € 20 per le spese di procedura.

Ha chiesto pertanto all'ABF la cessazione della materia del contendere.

Successivamente all'inoltro delle controdeduzioni sono stati inviati ulteriori documenti:

1. In data 15.7.2010 l'intermediario ha trasmesso alla Segreteria Tecnica prova dell'avvenuto invio di un assegno circolare di € 146,36 al ricorrente;

2. Il 22.7.2010 il ricorrente ha confermato il suo interesse alla decisione del Collegio riconfermando la piena responsabilità della banca per il "disguido", lamentando peraltro "la prepotenza" nel voler rimborsare una cifra inferiore a quanto indebitamento sottratto.

Diritto

Il tema della vertenza si incentra nella mancata esecuzione, da parte della banca, della disposizione di chiusura del conto impartita dal cliente, mantenendo aperto il conto sul quale sono state addebitate spese di gestione. Al riguardo, questo Collegio si è già espresso nel senso che la disposizione di chiusura del c/c impartita dal cliente, non può essere disattesa dalla banca, stante il diritto di recesso dai contratti a tempo indeterminato riconosciuto al correntista ai sensi dall'art. 1855 e dall'art. 1845 c.c.

Tuttavia la banca, successivamente al ricorso, ha accolto le richieste avanzate dal ricorrente provvedendo ai rimborsi delle somme contestate e invocando pertanto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.

Il ricorrente, però, insiste nella domanda, ritenendo di avere diritto al risarcimento dei danni "per il tempo perso, lo stress e gli interessi sulle spese non dovute".

Anche su questo punto, il Collegio si è espresso ritenendo meritevole di accoglimento la domanda. Infatti deve ritenersi che i disagi lamentati dal ricorrente appaiono verosimili e comunque possono ritenersi provati sulla base della non specifica contestazione di controparte, in applicazione del disposto dell'art.115 c.p.c.. Tale pregiudizio va ascritto alla categoria dei danni patrimoniali per i quali, pur in mancanza di una specifica prova, tuttavia, nell'ottica di una concezione più



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

ampia, può ritenersi che il danno sia individuabile anche sulla base di criteri oggettivi e con riferimento al mercato. In questa ottica, conformemente all'orientamento già in precedenza espresso al riguardo, si osserva che "se non può dubitarsi che siano risarcibili le spese che il danneggiato abbia dovuto sopportare per procacciarsi una prestazione sostitutiva, non si vede perché non debba assumere rilevanza, a fini risarcitori, la circostanza che l'interessato, anziché rivolgersi a terzi, svolga personalmente la prestazione sostitutiva." (v. Decisione n. 777 del 22 luglio 2010; conforme: Dec. n.706 del 9 luglio 2010). Pertanto, deve ritenersi che assumano rilevanza le ore o i giorni, che il danneggiato ha dovuto impiegare per tentare di ottenere dalla banca resistente il soddisfacimento della legittima richiesta di chiusura del conto e di rimborso delle spese ingiustamente addebitate.

In conclusione, il Collegio ritiene che, sul punto, il ricorso possa trovare parziale accoglimento e dispone che la banca riconosca al ricorrente un risarcimento dei danni subiti nella misura, calcolata in via equitativa, di euro 100 (cento).

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Dispone inoltre che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE